

di Avv. Rosa Bertuzzi

Autovelox: decreto di omologazione e decreto di approvazione

“La materia è disciplinata dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell’art.192 del Regolamento di esecuzione. In tali articoli, che costituiscono l’impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole”

Volendo sostenere la sostanziale equivalenza delle procedure di approvazione con le procedure di omologazione previsti per gli strumenti di misurazione del limite di velocità, è possibile al principio citare i seguenti articoli del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Articolo 45 co. 6 Codice della Strada

Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione

Articolo 192 co.1 Regolamento di attuazione del Codice della Strada

Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405

Inoltre, a sostegno della predetta tesi di parificazione sostanziale (ma non formale) delle due procedure, risulta utile far riferimento a due pareri del Ministro dei Trasporti risalenti l'uno all'8 aprile del 2020 e l'altro al 11 novembre del medesimo anno. In occasione degli stessi il MIT ha chiarito che la terminologia utilizzata dal Codice della Strada non pone differenza, come visto, tra omologazione e approvazione. Il Ministero precisa dunque che l'unica differenza sottostante si evince dal riferimento a norme tecniche di riferimento differenti.

Viene riportato quanto segue:

“La materia è disciplinata dall’art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell’art.192 del Regolamento di esecuzione. In tali articoli, che costituiscono l’impianto generale di riferimento, la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa “od”, in funzione di creare un’alternativa tra le due parole. Tra l’altro, l’art.192 del Regolamento di esecuzione, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l’ottenimento dell’autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che “Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione ...”, manifesta così la perfetta equivalenza dei due termini. In generale le procedure tipo per l’omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d’infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall’art. 192 del citato Regolamento, si basano su un’istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l’omologazione sia per l’approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità, l’efficacia e l’efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell’esame. Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l’efficienza tecnica e l’idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l’approvazione/omologazione. In caso di esito favorevole, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all’atto della richiesta di omologazione o approvazione. La differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione è da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento. Ciò non significa che nel caso dell’approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.”

Infine anche in riferimento all’art. 201 co. 1-ter Codice della strada, riferito ai casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata del verbale, ugualmente in questa sede non si rilevano distinzioni sostanziali tra le due procedure. Nello specifico:

Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.